

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-380 del 27/01/2020
Oggetto	RINNOVO E UNIFICAZIONE DELLE CONCESSIONI PCPPA0061 E PCPPA0062 PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE ED IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI IN COMUNE DI PIACENZA (PC) VIA CAORSANA. DITTA: INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI. PRATICA: PCPPA0062
Proposta	n. PDET-AMB-2020-381 del 27/01/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisette GENNAIO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PREMESSO che con det. 17049 del 16/11/2005, è stata concessa alla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.P.A. c.f./PIVA 00116670332, la concessione preferenziale ai sensi dell'art. 50 L.R. 7/2004 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Piacenza (PC) via

Caorsana n. 14, mediante due pozzi ad uso industriale (cod. pratica PCPPA0062) ed un pozzo ad uso irrigazione aree verdi aziendali (cod. pratica PCPPA0061),:

PRESO ATTO che:

- con domanda protocollo n. 113535 del 22/12/2005 e domanda protocollo n. 113534 del 22/12/2005, presentate ai sensi del r.r. 41/2001, Industria Cementi Giovanni Rossi S.P.A., ha richiesto il rinnovo delle concessioni in oggetto;
- con nota assunta PGDG/2018/0016965 del 29/11/2018 Industria Cementi Giovanni Rossi S.P.A., ha richiesto di unificare le concessioni cod. pratica PCPPA0061 e PCPPA0062 in un unico procedimento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 27 r.r. 41/2001 e dell'art. 50 l.r. 7/2004, si è proceduto a pubblicare la domanda sul BURERT n.327 del 16/10/2019 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VALUTATO inoltre che, essendo le tre derivazioni in oggetto limitrofe ed a servizio del medesimo stabilimento, si possa procedere all'unificazione dei due procedimenti cod. PCPPA0061 e PCPPA0062 in un unico procedimento cod. PCPPA0062 e al rilascio di un unico provvedimento di rinnovo;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione, di cui alla det. 17049/2005;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale ed igienico e assimilati;

CONSIDERATO inoltre che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- insiste sul corpo idrico Conoide Nure – libero (Codice C.I. 0040ER-DQ1-CL) classificato come a “rischio stato quantitativo” ed è quindi assentibile con le prescrizioni indicate all'art. 7 del disciplinare allegato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PGDG/2019/178086 del 19/11/2019), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020 e che non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha versato in data 14/01/2020, la somma pari a 4.047,70 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio delle concessioni e unificazione dei procedimenti cod. pratica PCPPA0061 e PCPPA0062;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Industria Cementi Giovanni Rossi S.P.A., c.f./PIVA 00116670332, il rinnovo con accorpamento delle concessioni di derivazione da acque pubbliche sotterranee identificate con i codici PCPPA0061 e PCPPA0062, in un unico procedimento denominato PCPPA0062 come di seguito descritto:

- prelievo esercitato mediante n. 3 pozzi aventi profondità di m 28,4 (pozzo PCA4347 – prat. PCPPA0061) , di m 45 (pozzo PCA4344 – prat. PCPPA0062) e di m 50 (pozzo PCA4343 – prat. PCPPA0062);
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC), via Caorsana n. 14, su terreno di proprietà dell’azienda concessionaria, censito al fg. 71, mapp. 1947 e fg. 23, mapp. 34; coordinate UTM RER x: 556412; y: 988613 (pozzo PCA4347); x: 556540; y: 988890 (pozzo PCA4344); x: 556527; y: 988853 (pozzo PCA4343);
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi aziendali (pozzo PCA4347) e industriale (pozzi PCA4344 e PCA4343);
 - portata massima complessiva di esercizio pari a 49,2 l/s (di cui l/s 7,2 per il pozzo PCA4347; l/s 20 per il pozzo PCA4344 e 22 l/s per il pozzo PCA4343);
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 755.858, di cui 5.858 mc/anno ad uso irrigazione aree verdi dal pozzo PCA4347 e 750.000 mc/anno ad uso industriale dai pozzi PCA4344 e PCA4343;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/01/2020;
 4. di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2020 in 4.047,70 euro;
 5. di quantificare l’importo relativo al deposito cauzionale in 4.047,70 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l’imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai

sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Industria Cementi Giovanni Rossi S.P.A., c.f./PIVA 00116670332 (cod. pratica PCPPA0062).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

- Pozzo PCA4347: profondità di m 28,4, con tubazione in acciaio al carbonio del diametro di mm 250,00, equipaggiato con elettropompa sommersa e dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -24,14 metri e -28,40 metri dal piano di campagna.
- Pozzo PCA4344: profondità di m 45,00, con tubazione di rivestimento con diametro di mm 400,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 22,0 kW e dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -35,00 metri e -45,00 metri dal piano di campagna.
- Pozzo PCA4343: profondità di m 50,0, con tubazione di rivestimento con diametro di mm 400,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 15,0 kW e dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -35,00 metri e -50,00 metri dal piano di campagna.

2. L'opera di presa è sita in Comune di Piacenza (PC), via Caorsana n.14, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. 71, mapp. 1947 e fg. 23, mapp. 34; coordinate UTM RER x: 556412; y: 988613 (pozzo PCA4347); x: 556540; y: 988890 (pozzo PCA4344); x: 556527; y: 988853 (pozzo PCA4343).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata viene utilizzata a servizio dello stabilimento industriale “Industrie Cementi Giovanni Rossi spa” nel limite di portata massima complessiva pari a l/s 49,2, nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 755.858 e per gli usi di seguito descritti:
 - Pozzo PCA4347: irrigazione delle aree verdi aziendali di pertinenza dello stabilimento, con superficie irrigata di circa 5.49 Ha, con portata massima di esercizio pari a l/s 7,2 e volume complessivo pari a mc/annui 5.858,00.
 - Pozzo PCA4344: uso industriale per la produzione di cemento, con portata massima di esercizio pari a l/s 20,00 e volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 250.00,00;
 - Pozzo PCA4343: uso industriale per la produzione di cemento, con portata massima di esercizio pari a l/s 22,00 e volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 500.00,00
2. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell’intero arco dell’anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Nure – libero (Codice C.I. 0040ER-DQ1-CL)

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale 1018766103 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103, intestati a Regione Emilia Romagna STB - Affluenti Po. In mancanza di pagamento l’Amministrazione concedente dovrà procedere all’avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all’aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l’importo si rivaluta automaticamente in base all’indice dei prezzi al consumo accertati

dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 4.047,70 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o

regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpaе – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Monitoraggio della falda** – Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte nell'arco dell'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e a trasmettere i risultati ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.